Per valutare l'opportunità di tale ritiro, la Commissione deve prendere in esame il volume totale degli scambi fra la Spagna e la Comunità dei Dieci, e non soltanto il volume degli scambi fra la Spagna ed un singolo Stato membro.

D'altra parte, non sussiste, fra il meccanismo complementare applicabile agli scambi ed i protocolli stipulati con taluni paesi terzi per garantire a questi ultimi, nonostante l'adesione (della Spagna) e grazie allo smantellamento delle barriere doganali, la conservazione delle loro correnti tradizionali di esportazione verso la Comunità, un rapporto tale da rendere impossibile il ritiro di un prodotto dal sistema istituito con il meccanismo finché non siano stati adottati idonei provvedimenti di sorveglianza per quanto riguarda le importazioni di questo prodotto dai paesi terzi interessati.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-46/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Sfondo giuridico*

Meccanismo complementare applicabile agli scambi — L'Atto di adesione

L'art. 81 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'« Atto di adesione ») ha istituito un « meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) » tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (in prosieguo: la « Comunità dei Dieci ») e la Spagna. Detto meccanismo si applica alle importazioni nella Comunità dei Dieci di prodotti del settore vitivinicolo e delle patate di primizia nonché (dal 1° gennaio 1990) alle importazioni di prodotti ortofrutticoli.

Dalle disposizioni dell'Atto di adesione risulta che l'MCS è un sistema di sorveglianza inteso ad evitare il verificarsi di importazioni eccessive che rischierebbero di perturbare i mercati. Esso si propone un'« apertura armoniosa e graduale del mercato » nella prospettiva della « completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunità » allo scadere del periodo transitorio (art. 83, n. 2).

Secondo la procedura prevista dall'art. 83, n. 1, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito per ciascuno dei prodotti assoggettati all'MCS un « calendario di previsione », in funzione delle previsioni di produzione e di consumo. In base a tale calendario viene fissato un « massimale indicativo » d'importazione, che deve contenere un tasso annuo di progressione in

* Lingua processuale: il francese.

modo da assicurare una graduale apertura del mercato (art. 83, n. 2).

Qualora dall'evoluzione degli scambi risulti un significativo aumento delle importazioni realizzate e prevedibili e questa situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna in corso, possono essere adottate particolari misure di salvaguardia in conformità dell'art. 85, n. 3.

A mente dell'art. 85, n. 4, l'applicazione dell'MCS non può in nessun caso risolversi nel trattare i prodotti di provenienza dalla Spagna o dalla Comunità nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli, smerciati nelle regioni interessate, in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

L'art. 81, n. 3, enuncia le condizioni per il ritiro di un prodotto dall'elenco dei prodotti assoggettati all'MCS. Esso prevede tra l'altro che:

« Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'art. 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS:

a) prodotti del settore vitivinicolo, le patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti;

b) (...)

Per quanto concerne questi prodotti, si terrà conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione ».

A norma dell'art. 82, la Commissione può adottare la decisione di ritiro se essa è conforme al parere di un comitato *ad hoc*, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Norme generali di applicazione dell'MCS — Regolamenti (CEE) nn. 569/86 e 2297/86

Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 febbraio 1986, n. 569 (GU L 55, pag. 106) contiene le norme generali di applicazione dell'MCS. Richiamandosi, nel primo « considerando » del regolamento, allo scopo dell'MCS, che nella specie è quello di « seguire l'evoluzione degli scambi » e, nel secondo « considerando », agli « orientamenti complementari concordati nell'ambito della conferenza », il Consiglio ha istituito mediante tale regolamento un sistema di titoli e di cauzioni. Le caratteristiche principali di questo sistema possono essere descritte nel seguente modo.

L'art. 1, n. 1, del regolamento, stabilisce che l'immissione in consumo dei prodotti assoggettati all'MCS può essere effettuata soltanto dietro presentazione di un « titolo MCS ». Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il rilascio del titolo MCS è subordinato alla costituzione di una cauzione « che garantisca il rispetto dell'impegno di mettere i prodotti in consumo durante il periodo di validità del titolo MCS; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o è effettuata solo parzialmente ».

Allo scopo di seguire l'evoluzione delle importazioni dai paesi terzi nella Comunità così come l'evoluzione delle importazioni comunitarie, l'art. 3 precisa che « nel caso in cui i prodotti in provenienza dai paesi terzi siano immessi in libera pratica nello Stato membro in cui si applica l'MCS, l'immissione in libera pratica può essere effettuata soltanto dietro presentazione di un titolo d'importazione MCS. Il titolo d'importazione MCS è valido soltanto nello Stato membro in cui si applica l'MCS ».

Si prevede inoltre che il rilascio dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS può essere limitato a taluni prodotti di un settore e scaglionato nel periodo di un anno, e che può essere fissato un termine per il rilascio dei titoli (art. 4). Qualora la situazione del mercato esiga la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato dello Stato membro interessato, il rilascio dei titoli MCS può essere limitato sul mercato o sospeso (art. 5, n. 1).

Per valutare la situazione del mercato di uno Stato membro per il quale si applica l'MCS, si tiene conto in particolare:

— dello sviluppo dei prezzi interni di tale Stato membro,

— dell'evoluzione della domanda interna dello stesso Stato membro,

— dei quantitativi di prodotti oggetto di scambi, tal quali o trasformati, tra lo Stato membro di cui è causa e gli altri Stati membri e i paesi terzi (art. 6).

Per quel che riguarda le patate di primizia importate dai paesi terzi, il Consiglio, con regolamento (CEE) 21 luglio 1986, n. 2297 (GU L 201, pag. 3) ha integrato il regolamento n. 569/86 inserendovi un art. 6 bis. Questo articolo, al n. 2, dispone tra l'altro che, qualora a causa delle importazioni il mercato comunitario delle patate di primizia subisca o rischi di subire perturbazioni gravi, tali da mettere in pericolo gli obiettivi enunciati dall'art. 39 del Trattato CEE, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure appropriate fino ad eliminazione della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Massimali indicativi per le patate di primizia nel 1986 e nel 1987

La Commissione ha adottato le modalità di applicazione del regolamento n. 569/86 con i regolamenti (CEE) 28 febbraio 1986, n. 624 (GU L 60, pag. 1) e 12 febbraio 1987, n. 435 (GU L 43, pag. 19). Nel fissare i massimali indicativi per le patate di primizia per il 1986 e per il 1987 rispettivamente a 80 000 e 88 000 tonnellate, la Commissione ha tenuto conto di un tasso di progressione pari al 10%.

Protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione e di associazione tra la Comunità ed alcuni paesi terzi — Disarmo tariffario

In forza degli accordi stipulati dalla Comunità con alcuni paesi terzi del bacino mediterraneo, le importazioni di patate di primizia nella Comunità dei Dieci sono assoggettate ad un dazio doganale ridotto rispetto alla tariffa normalmente in vigore. Trattasi, in particolare, degli accordi con i principali paesi terzi esportatori di patate di primizia verso la Comunità dei Dieci, ossia l'Egitto,

il Marocco e Cipro [v. l'art. 17, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2213, relativo alla sua conclusione, (GU L 266, pag. 1); l'art. 15 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, relativo alla sua conclusione (GU L 264, pag. 1); l'art. 3, n. 1, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1973, n. 1246, relativo alla sua conclusione (GU L 133, pag. 1)].

Nell'ambito dei suddetti accordi, la Commissione ha condotto negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla CEE, conformemente a un mandato conferito dal Consiglio il 25 novembre 1985 (Boll. CE 11-1985, punto 2.3.16), adeguato il 21 e 22 ottobre 1986 (Boll. CE 10-1986, punto 2.2.18). L'esito dei negoziati è stato ratificato in alcuni protocolli addizionali [v. il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, (GU 1987, L 297, pag. 11); il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, (GU 1988, L 224, pag. 18); il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adatta alcune disposizioni dell'accordo (GU 1987, L 393, pag. 2)].

Questi protocolli addizionali prevedono, per i prodotti originari dell'Egitto e del Marocco, che i dazi doganali all'importazione nella Comunità vengano progressivamente soppressi durante gli stessi periodi e agli stessi ritmi previsti nell'Atto d'adesione per i medesimi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità dei Dieci (art. 1 del protocollo addizionale relativo all'Egitto; art. 1 del protocollo addizionale relativo al Marocco). Essa non verrà avviata prima che i dazi applicati alle patate di primizia originarie della Spagna o del Portogallo raggiungano un livello inferiore a quello dei dazi applicati alle patate di primizia originarie dei paesi terzi interessati (art. 1, n. 2, del protocollo addizionale relativo all'Egitto; art. 1, n. 2, del protocollo addizionale relativo al Marocco).

Per quanto riguarda le patate di primizia importate da Cipro nella Comunità dei Dieci, il contingente tariffario viene portato da 60 000 a 110 000 tonnellate in dieci scaglioni annui di 5 000 tonnellate ciascuno (art. 18 del protocollo relativo alla seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro). Entro i limiti di tale contingente il dazio doganale viene progressivamente soppresso durante un periodo di dieci anni (art. 16 del medesimo protocollo).

Regolamenti emanati sulla base dei protocolli addizionali

L'apertura dei contingenti tariffari comunitari di patate di primizia originarie dell'Egitto e del Marocco è stata concretizzata,

per l'Egitto, con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4223 (GU L 371, pag. 19) e, per il Marocco, con regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4244 (GU L 373, pag. 29).

I regolamenti (CEE) del Consiglio 20 febbraio 1989, nn. 451 e 452 (GU L 52, pagg. 7 e 15) istituiscono una sorveglianza comunitaria per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di vari paesi terzi per i quali sono stati fissati quantitativi di riferimento [art. 1 del regolamento (CEE) n. 452/89)].

Ritiro delle patate di primizia dall'elenco MCS

Le patate di primizia sono state ritirate dall'elenco dei prodotti assoggettati all'MCS con regolamento (CEE) della Commissione 26 febbraio 1988, n. 530 (GU L 53, pag. 71). Secondo il terzo « considerando » del regolamento, l'applicazione dell'MCS nei due anni precedenti ha permesso di rilevare un andamento normale negli scambi di patate di primizia. Il quarto « considerando » precisa che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc MCS. Il ritiro è operante dal 1° gennaio 1988 (art. 2).

2. *Procedimento*

Il 17 maggio 1988, il governo francese ha proposto alla Corte un ricorso per l'annullamento del citato regolamento n. 530/88. Detto ricorso è stato respinto con sentenza della Corte 7 dicembre 1989, Francia/Commissione (causa C-136/88, Racc. pag. 4163).

La SICA e la Sipefel, società cooperative agricole aventi la qualità di consorzio di produttori, hanno proposto il presente ricorso.

L'atto introduttivo è stato registrato nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 1989.

Con ordinanza 21 giugno 1989, la Corte ha ammesso il Regno di Spagna ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 10 maggio 1990, la Corte ha rimesso la presente causa alla Quarta Sezione.

3. *Conclusioni delle parti*

Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

— dichiare che il regolamento n. 530/88 è inficiato da vizio d'illegittimità comportante la responsabilità della Commissione;

— in subordine, dichiarare che l'omessa adozione, da parte della Commissione, di uno specifico meccanismo di sorveglianza degli scambi con i paesi terzi, all'entrata in vigore del regolamento n. 530/88, costituisce illecito che coinvolge la sua responsabilità;

— condannare la Commissione a pagare loro, rispettivamente, le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno con relativi interessi legali:

per la SICA:

settemilionicentoottantaduemilacento franchi francesi (7 182 100 FF);

per la Sipefel:

seimilioniduecentosettantamilaottocento franchi francesi (6 270 800 FF).

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

La *Commissione* e il *governo spagnolo* concludono che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare le ricorrenti alle spese.

II — Mezzi ed argomenti delle parti

Le *ricorrenti* assumono che l'adozione del regolamento n. 530/88 è illegittima ed implica la responsabilità della Commissione per il danno da esse subito per avere spuntato prezzi meno elevati sulle patate di primizia offerte in vendita nel 1988. Esse deducono due mezzi.

1. *Violazione del regolamento n. 569/86*

Le *ricorrenti* sostengono che la Commissione, adottando il regolamento n. 530/88, non ha rispettato i criteri stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 569/86. Per giunta, il regolamento è stato basato su accertamenti di fatto manifestamente erronei.

A parere delle ricorrenti, l'art. 6 riguarda tutti i casi in cui occorre valutare « la situazione del mercato di uno Stato membro in cui si applica l'MCS ». Una situazione del genere si presenta, segnatamente, allorché si intenda ritirare un prodotto del sistema MCS. Occorrerà allora tener conto, in particolare, della dinamica dei prezzi interni di questo Stato membro, dell'evoluzione della sua domanda interna e dei quantitativi dei prodotti oggetto di scambi tra lo stesso Stato membro e gli altri Stati membri e i paesi terzi (art. 6).

Le ricorrenti contestano, innanzitutto, l'assunto secondo cui gli scambi delle patate di primizia durante gli anni 1986 e 1987 sarebbero stati caratterizzati da un andamento normale (terzo « considerando » del regolamento (n. 530/88). L'andamento delle esportazioni di patate di primizia originarie della Spagna verso la Comunità dei Dieci è risultato infatti assai irregolare; difatti, le esportazioni relative al 1986, pari a 62 794 tonnellate, costituiscono il 78,5% del massimale indicativo e quelle relative al 1987, che ammontano a 94 676 tonnellate, corrispondono invece al 107,6% del massimale indicativo. Inoltre, il livello delle esportazioni spagnole di patate di primizia verso la Francia nel 1987, elevato rispetto alle stesse esportazioni nel corso dei dieci anni prece-

denti, conferma che l'andamento degli scambi di patate di primizia non è stato normale.

La Commissione non ha poi tenuto conto dell'evoluzione della domanda e della dinamica dei prezzi delle patate di primizia all'interno della Comunità dei Dieci. Quanto alla domanda, le ricorrenti ricordano che il consumo pro capite nella Comunità dei Dieci è rimasto invariato rispetto al periodo 1982-1988. I prezzi sono stati, nel 1986, estremamente bassi. A tal proposito, la Commissione stessa ha definito la campagna 1986/1987 come « leggermente anomala rispetto agli altri anni » (relazione della Commisisone sulla situazione dell'agricoltura per l'anno 1987. Tabella T/164). La circostanza che i prezzi nel 1987 siano aumentati non poteva giustificare il ritiro dall'elenco MCS operato dal regolamento n. 530/88.

Inoltre, l'abbondante raccolto del 1987 ha provocato il crearsi di scorte di patate comuni nella Comunità dei Dieci. La Commissione ha trascurato di prendere in considerazione la ben nota influenza di tali scorte di patate comuni sul mercato delle patate di primizia. Le ricorrenti si richiamano in proposito alla sentenza della Corte 5 luglio 1984, SICA e Sipefel/Commissione, punto 13 della motivazione (causa 114/83, Racc. pag. 2589).

Né la Commissione ha tenuto conto, nella sua decisione, dell'evoluzione degli scambi della Comunità con i paesi terzi, altro fattore dal quale, in forza dell'art. 6, può conseguire la soppressione del sistema MCS. Le importazioni delle patate di primizia in provenienza dai paesi terzi verso i cinque principali paesi importatori della Comunità dei Dieci nel 1986 e nel 1987 sono state infatti di elevatissima entità rispetto a quelle delle stesse importazioni dal 1982/1983. I contingenti tariffari previsti nei protocolli sono stati ampiamente superati. Il mantenimento dell'MCS era perciò indispensabile.

Le ricorrenti sottolineano che l'obiettivo dell'MCS, che è quello di prevenire una perturbazione dei mercati, combacia con l'obiettivo di stabilizzazione dei mercati enunciato dall'art. 39, n. 1, lett. c), del Trattato CEE. Non attenendosi all'art. 6 del regolamento n. 569/86, la Commissione ha perciò violato lo stesso art. 39, che costituisce una norma di rango superiore posta a tutela dei singoli.

La *Commissione* e il *governo spagnolo* contestano che l'art. 6 del regolamento n. 569/86 riguardi il ritiro dall'elenco MCS. Gli artt. 5 e 6 di questo regolamento contengono le modalità applicative dell'art. 85, n. 3, lett. b), dell'Atto di adesione. I criteri enunciati dall'art. 6 si riferiscono solo alla situazione del mercato per cui sono necessarie misure di salvaguardia, quali la limitazione e la sospensione delle importazioni di cui è cenno nell'art. 5. L'art. 6 riguarda cioè una situazione che è l'opposto di quella che può portare al ritiro dall'elenco MCS. La decisione di ritiro del sistema MCS, infatti, si ispira al principio della libertà degli scambi; gli artt. 5 e 6, invece, autorizzano la Commissione a restringere le importazioni, permettendo così una temporanea deroga al principio anzidetto.

L'interpretazione estensiva che le ricorrenti danno all'art. 6 è oltretutto in contrasto con

le stesse finalità del regolamento n. 569/86. Quest'ultimo attiene unicamente alle condizioni materiali per l'applicazione del sistema MCS e non riguarda in nessun modo la soppressione di detto regime in quanto tale.

La Commissione sostiene, invece, che le condizioni per la soppressione del regime MCS discendono direttamente dall'Atto di adesione. Occorre esaminare se sussistano tuttora gli elementi che hanno dato luogo all'applicazione del sistema MCS alle patate di primizia, in conformità all'art. 85 dell'Atto di adesione. Una decisione di ritiro presuppone, di conseguenza, un esame dell'evoluzione degli scambi di patate di primizia tra Spagna e Comunità dei Dieci a partire dall'adesione. A tal fine, non vanno presi in considerazione gli scambi di patate di primizia tra la Spagna e il singolo Stato membro, come asseriscono le ricorrenti, bensì solo gli scambi complessivi di patate di primizia tra Spagna e Comunità dei Dieci.

Circa l'evoluzione degli scambi con i paesi terzi, la Commissione fa rilevare che questa non è tale da comportare un ritiro dall'elenco MCS: detti scambi possono assumere un rilievo per la predisposizione di una decisione con cui si impongano restrizioni all'importazione ai sensi degli artt. 5, 6, e 6 bis. Si eviterebbe in tal modo di imporre simili restrizioni alle importazioni di prodotti spagnoli e portoghesi in situazioni nelle quali le perturbazioni del mercato della Comunità dei Dieci siano di fatto dovute a importazioni da paesi terzi.

La Commissione ha, invece, valutato gli scambi tra Spagna e Comunità dei Dieci in funzione del loro andamento nel corso degli anni precedenti l'adesione. Essa ha inoltre tenuto conto dell'evoluzione della produzione delle patate comuni nella Comunità dei Dieci, facendo rilevare in proposito di aver compilato una tabella sinottica sul mercato delle patate dal 1982/1983 al 1987/1988. Da questa tabella risulta che il mercato delle patate di primizia è strettamente connesso a quello delle patate comuni, nel senso che un raccolto abbondante di patate comuni nella Comunità dei Dieci comporta una diminuzione delle esportazioni spagnole nella Comunità. La penuria di patate comuni nella Comunità dei Dieci implica, per converso, un aumento delle esportazioni dalla Spagna. Tenuto conto di tale connessione, l'evoluzione degli scambi di patate di primizia tra Spagna e Comunità dei Dieci non ha palesato, dall'adesione in poi, alcuna apprezzabile variazione rispetto all'evoluzione degli stessi dal 1982/1983. L'evoluzione segue inoltre un ciclo prevedibile, in funzione della connessione con la produzione di patate comuni. Tale prevedibilità è stata confermata dalla progressione dei massimali indicativi rispetto all'evoluzione del volume annuo delle esportazioni spagnole dal 1982/1983. Questa progressione ha infatti condotto, mediante l'applicazione di un tasso del 10%, a un massimale indicativo pari a 96 500 tonnellate per il 1988, quantitativo che eccede nel complesso il livello annuo delle esportazioni spagnole di patate di primizia nella Comunità dei Dieci dal 1983.

È pertanto fondata la constatazione della Commissione, secondo cui gli scambi di patate di primizia tra Spagna e Comunità dei Dieci avevano conosciuto, dall'adesione in poi, un andamento normale.

In subordine, la Commissione espone il proprio punto di vista sui mezzi relativi alla domanda, ai prezzi e all'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.

Quanto al consumo nella Comunità, la Commissione accenna a un leggero aumento verificatosi dal 1982/1983. I prezzi delle patate di primizia sono fortemente influenzati anche dalle scorte di patate comuni, come la Corte ha confermato nella citata sentenza 5 luglio 1984. Tenuto conto di tale influenza, non si è potuta accertare alcuna significativa variazione in ordine all'andamento dei prezzi delle due categorie di patate. Del resto, la relazione della Commissione, citata dalle ricorrenti, non contiene alcun riferimento alle esportazioni spagnole. Essa menziona solo un ribasso dei prezzi derivante dall'offerta di patate di primizia greche e italiane a partire dal maggio 1987.

La Commissione respinge le conclusioni che le ricorrenti traggono dai dati relativi alle importazioni di patate di primizia dai paesi terzi nella Comunità dei Dieci dal 1982/1983 e in particolare dai dati relativi agli anni 1986 e 1987. Per una ponderata valutazione dell'evoluzione di questi scambi, è necessario escludere i dati relativi alle importazioni spagnole nella Comunità a partire dall'adesione. Benché le importazioni da un singolo Paese terzo verso un singolo Stato membro siano aumentate, l'andamento complessivo delle importazioni dai paesi terzi verso la Comunità dei Dieci non palesa, dall'adesione in poi, alcuna apprezzabile variazione. L'evoluzione dei suddetti scambi non risulta dunque pertinente per il ritiro controverso.

2. *Violazione del mandato del Consiglio del 25 novembre 1985 e dei protocolli addizionali*

Nella replica, le ricorrenti fanno valere che il mandato del Consiglio del 25 novembre 1985 e i protocolli addizionali agli accordi con la Repubblica araba d'Egitto, il Regno del Marocco e la Repubblica di Cipro, prevedono l'istituzione, sin dall'entrata in vigore di detti protocolli, di un sistema di sorveglianza delle importazioni dai paesi terzi nella Comunità. In essi si aggiunge che il sistema tariffario previsto dai protocolli è logicamente riferito all'allargamento della Comunità conseguente all'adesione della Spagna e del Portogallo. Tale riferimento comporta che l'applicazione del sistema MCS alle importazioni dai paesi terzi non si spiega solo con l'esigenza di una preferenza comunitaria, imposta dall'art. 85, n. 4, dell'Atto di adesione, ma anche con il principio della preferenza tariffaria prevista nei protocolli. Sebbene questi ultimi siano entrati in vigore il 1° gennaio 1988, un sistema di sorveglianza ai sensi di quanto è disposto dai protocolli non ha trovato applicazione prima del 1° gennaio 1989 (regolamenti nn. 451/89 e 452/89). Al momento del ritiro dall'elenco MCS (avvenuto il 1° gennaio 1988), in mancanza di un sistema di sorveglianza, le importazioni di patate di primizia in provenienza dai paesi terzi nella Comunità nel 1988 si sono pertanto accresciute. La Commissione è perciò venuta meno all'obbligo di mantenere il sistema MCS o di sostituirlo con un altro sistema di sorveglianza delle importazioni dai paesi terzi. Ad essa deve pertanto ascriversi la responsabilità del danno subito dalle ricorrenti a causa delle perturbazioni del mercato conseguenti al ritiro controverso.

Secondo la *Commissione* e il *governo spagnolo*, va tenuto distinto il sistema MCS dal

sistema di sorveglianza istituito nell'ambito dei protocolli (regolamento n. 452/89). I due sistemi sono infatti determinati da situazioni e finalità specifiche. Il sistema MCS riguardante le importazioni dai paesi terzi attiene alla sorveglianza della preferenza comunitaria, conformemente all'art. 85, n. 4, dell'Atto di adesione, mentre il sistema istituito dal Consiglio nell'ambito dei protocolli attiene solo alla vigilanza statistica dell'andamento delle importazioni dai paesi terzi nella prospettiva del disarmo tariffario. Mancando una connessione tra i due sistemi, l'argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione sarebbe tenuta, in forza dei protocolli, a continuare ad applicare il sistema MCS o a sostituirlo con un altro sistema di sorveglianza, è infondato.

Oltretutto, l'istituzione di un sistema di sorveglianza nell'ambito dei protocolli è obbligatoria solo dalla data di entrata in vigore di questi ultimi. La progressiva riduzione dei dazi doganali applicati alle importazioni di patate di primizia dal Marocco e dall'Egitto sarà operativa solo dal momento in cui i dazi applicati alle patate di primizia spagnole diverranno inferiori a quelli appplicati alle patate di primizia originarie dei paesi terzi interessati (art. 1, n. 2, del protocollo aggiuntivo relativo al Marocco; art. 1, n. 2, del protocollo aggiuntivo relativo all'Egitto). L'apertura dei contingenti tariffari, in particolare per il Marocco e per l'Egitto, ha avuto luogo solo dal 1° gennaio 1989 (regolamenti nn. 4244/88 e 4223/88, sopra menzionati). Soltanto a decorrere da tale data si sarebbe dovuto istituire un sistema di sorveglianza. Tale requisito temporale viene rispettato dai regolamenti nn. 451/89 e 452/89.

La Commissione ricorda inoltre che l'istituzione di un sistema di sorveglianza nell'ambito dei protocolli, come pure le decisioni riguardanti la conclusione e l'attuazione di questi ultimi, appartengono alla competenza esclusiva del Consiglio.

3. *Il danno; il nesso di causalità*

Le *ricorrenti* assumono che la soppressione dell'MCS ha indotto un'offerta eccessiva di patate di primizia nella Comunità. Fondandosi su dati statistici sulla campagna relativa alle patate di primizia nel 1988, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che le importazioni di patate di primizia in provenienza dal Marocco e dalla Francia hanno provocato un ribasso delle quotazioni e, in secondo luogo, che l'eccessiva offerta di patate di primizia provenienti dall'Egitto e da Cipro sul mercato britannico ha provocato nel 1988 una caduta dei prezzi. La Corte ha in proposito dichiarato, nella sentenza 5 luglio dianzi citata, che i mercati francese e britannico delle patate di primizia sono strettamente collegati. In conseguenza di tali fatti i commercianti francesi hanno dovuto vendere i loro prodotti a prezzi inferiori a quelli delle precedenti campagne. Poiché tale conseguenza poteva essere evitata in presenza di un meccanismo di sorveglianza e di misure di salvaguardia, la Comunità è tenuta a risarcire il danno.

Secondo la *Commissione* il ricorso dev'essere respinto, in mancanza di un nesso di causalità tra il ritiro dell'MCS e l'asserito pregiudizio. Peraltro contesta l'effettivo sussistere del danno.

In proposito, la Commissione rileva che l'evoluzione dei prezzi negli anni 1986/1987 e 1987/1988 non è stata influenzata dalla decisione di ritiro, bensì dalla produzione di patate comuni nella Comunità. Questa è stata assai consistente nell'autunno 1987, così che l'elevato livello dei prezzi del 1986/1987, anno di penuria, è calato, influendo così sui prezzi delle patate di primizia.

P. J. G. Kapteyn
giudice relatore